

VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

A norma della legge 15-1-1991, n. 15, come modificata dall'art. 8 della legge 04/08/1993, n. 277, **gli elettori non deambulanti**, iscritti nelle sezioni non accessibili con sedia a ruote di seguito riportate:

SEDE SCOLASTICA	SEZIONI NON ACCESSIBILI CON SEDIA A RUOTE
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO-GABELLI” VIA S. CAPEZZUTO	133
	134
	144

possono recarsi a votare in una delle altre sezioni comprese nella medesima struttura scolastica accessibile con sedia a ruote presentando il certificato elettorale e un’attestazione medica rilasciata dall'A.S.L. anche in precedenza per altri scopi oppure copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Di seguito si indicano le sezioni della stessa sede prive di barriere architettonica:

SEDE SCOLASTICA	SEZIONI ACCESSIBILI CON SEDIA A RUOTE
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO-GABELLI” VIA S. CAPEZZUTO	130
	131
	132